

# Gazzetta ufficiale

# L 267

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

13 ottobre 2022

### Sommario

#### III *Altri atti*

##### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE N. 165/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1865]** ..... 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1866]** ..... 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1867]** ..... 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1868]** ..... 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1869]** ..... 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1870]** ..... 11
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1871]** ..... 12
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1872]** ..... 13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1873] .....	14
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1874] .....	16
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 175/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1875] .....	18
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1876] .....	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1877] .....	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2022/1878] .....	22
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 179/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1879] .....	24
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2022/1880] .....	26
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1881] .....	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1882] .....	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1883] .....	30
★ Decisione del comitato misto SEE n. 184/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1884] .....	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1885] .....	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1886] .....	35
★ Decisione del comitato misto SEE n. 187/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1887] .....	36

★ Decisione del Comitato misto SEE N. 188/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato X (Servizi in generale) e l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1888] .....	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1889] .....	40
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1890] .....	42
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1891] .....	43
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1892] .....	45
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1893] .....	46
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 194/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1894] .....	47
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1895] .....	48
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2022/1896] .....	49
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2022/1897] .....	50
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 198/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1898] .....	52
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 199/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2022/1899] .....	54
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2022, del 10 giugno 2022, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1900] .....	55



## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 165/2022

del 10 giugno 2022

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1865]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati originari dell'Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1911 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* della Comunità autonoma di Galizia e della Comunità autonoma delle Asturie in Spagna, modifica il suo allegato VIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini della Comunità autonoma delle Isole Baleari, delle province di Huelva e Sevilla e delle regioni di Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros e Zafra nella provincia di Badajoz in Spagna e della regione dell'Alentejo e del distretto di Santarém nella regione di Lisboa e Vale do Tejo in Portogallo, modifica il suo allegato IX per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infestazione da *Varroa* spp. delle isole Åland in Finlandia e modifica il suo allegato XIII per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva della Danimarca e della Finlandia <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 38.<sup>(2)</sup> GU L 10 del 17.1.2022, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 389 del 4.11.2021, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Al punto 13f [regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] è aggiunto il trattino seguente:  
«— **32022 R 0054**: regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione, del 21 ottobre 2021 (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 1).».
2. Al punto 13f (regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:  
«— **32021 R 2168**: regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione, del 21 settembre 2021 (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 38).».
3. Al punto 13r (regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32021 R 1911**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1911 della Commissione, del 27 ottobre 2021 (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 2).».

#### Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/2168 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1911 nelle lingue islandese e norvegese e del regolamento delegato (UE) 2022/54 nella lingua norvegese da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 166/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1866]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 59 del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:

«60. **32019 D 0300**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.»

2. Dopo il punto 47a del capitolo II è inserito quanto segue:

«47b. **32019 D 0300**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.»

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98.

3. Il testo del punto 31 (Decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e del punto 43 (Decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 167/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1867]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* PTA-6507, *Bacillus velezensis* NRRL B-50013 e *Bacillus velezensis* NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* NITE SD 00268 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione, del 25 novembre 2021, relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 435 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «436. **32021 R 2051:** regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* PTA-6507, *Bacillus velezensis* NRRL B-50013 e *Bacillus velezensis* NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V. (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 19).
437. **32021 R 2080:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2080 della Commissione del 26 novembre 2021 relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con *Escherichia coli* NITE SD 00268 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23).
438. **32021 R 2090:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione, del 25 novembre 2021, relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 160).».

<sup>(1)</sup> GU L 420 del 25.11.2021, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 426 del 29.11.2021, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 427 del 30.11.2021, pag. 160.

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2080 e (UE) 2021/2090 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 168/2022  
del 10 giugno 2022**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE [2022/1868]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione, del 26 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 22f [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«22 g. **32021 R 1760**: regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione, del 26 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo (GUL 353 del 6.10.2021, pag. 1).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1760 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 <sup>(2)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GUL 353 del 6.10.2021, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> GUL 175 del 30.6.2022, pag. 48.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 169/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1869]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 38.

<sup>(6)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 41.

<sup>(7)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 44.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo <sup>(9)</sup>.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione <sup>(10)</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione <sup>(11)</sup>.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali <sup>(12)</sup>.
- (13) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Al punto 12q (direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32022 L 0274:** direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 25),
- **32022 L 0275:** direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 29),
- **32022 L 0276:** direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 32),
- **32022 L 0277:** direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 35),
- **32022 L 0278:** direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 38),
- **32022 L 0279:** direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 41),
- **32022 L 0280:** direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 44),
- **32022 L 0281:** direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 47),

<sup>(8)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 47.

<sup>(9)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 51.

<sup>(10)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 54.

<sup>(11)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 57.

<sup>(12)</sup> GU L 43 del 24.2.2022, pag. 64.

- **32022 L 0282**: direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 51),
- **32022 L 0283**: direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 54),
- **32022 L 0284**: direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 57),
- **32022 L 0287**: direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 64).».

#### Articolo 2

I testi delle direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284 e (UE) 2022/287 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 170/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**  
**[2022/1870]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 2204**: regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34)».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2021/2204 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 171/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**  
**[2022/1871]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2166 della Commissione del 3 dicembre 2021 relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Teknol Aqua 1411-01 conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 12zzzzzzzt [decisione di esecuzione (UE) 2021/2174 della Commissione] dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12zzzzzzzu. **32021 R 2166**: decisione di esecuzione (UE) 2021/2166 della Commissione del 3 dicembre 2021 relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Teknol Aqua 1411-01 conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 437 del 7.12.2021, pag. 10).».

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/2166 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 437 del 7.12.2021, pag. 10.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 172/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**  
**[2022/1872]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/146 del 1° febbraio 2022 che stabilisce se un prodotto contenente cloruro di alchil (C<sub>12-16</sub>) dimetilbenzilammonio sia un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 12zzzzzzzzu [decisione di esecuzione (UE) 2021/2166 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«12zzzzzzzzv. **32022 D 0146**: decisione di esecuzione (UE) 2022/146 della Commissione del 1° febbraio 2022 che stabilisce se un prodotto contenente cloruro di alchil (C<sub>12-16</sub>) dimetilbenzilammonio sia un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 3.2.2022, pag. 133).».

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/146 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 3.2.2022, pag. 133.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 173/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**  
**[2022/1873]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/665 del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 7e (decisione 2005/270/CE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«— **32019 D 0665**: decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

Ai fini dell'articolo 6 *quater* e dell'allegato II, il Liechtenstein utilizza un metodo equivalente per determinare il peso dei rifiuti urbani riciclati.».

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/665 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 174/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1874]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021 che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, rettificata dalla GU L 34 del 16.2.2022, pag. 52.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 9d [direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«9da. **32021 D 0958**: decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021 che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 51), rettificata dalla GU L 34 del 16.2.2022, pag. 52.».

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/958, rettificato dalla GU L 34 del 16.2.2022, pag. 52, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 15.6.2021, pag. 51.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 175/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**  
**[2022/1875]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 del 1° ottobre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 9da [decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione] del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«9daa. **32021 D 1752**: decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 del 1° ottobre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 19).»

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 4.10.2021, pag. 19.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 176/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1876]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro <sup>(1)</sup>.
- (2) La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> è stata integrata nell'allegato XX dell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 195/2015 del 10 luglio 2015 <sup>(3)</sup>.
- (3) Poiché il Liechtenstein è integrato nel sistema svizzero per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non vi sono dati specifici sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per quanto riguarda il Liechtenstein. Di conseguenza il Liechtenstein dovrebbe essere esentato dagli articoli 7, 11 e 16 della direttiva 2012/19/UE e gli allegati II e XX dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (4) Poiché il Liechtenstein è esentato dall'articolo 7 della direttiva 2012/19/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione non dovrebbe applicarsi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 9daa (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«9e. **32012 L 0019**: direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Gli articoli 7, 11 e 16 non si applicano al Liechtenstein.

9ea. **32017 R 0699**: regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17.<sup>(2)</sup> GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2017, pag. 32.

### Articolo 2

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 32fa (direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:  
«32fa. **32012 L 0019**: direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).  
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:  
Gli articoli 7, 11 e 16 non si applicano al Liechtenstein.»
2. Dopo il punto 32fa (direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:  
«32faa. **32017 R 0699**: regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).  
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:  
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

### Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 177/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**  
**[2022/1877]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 12 [regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32022 R 0112**: regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022 (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2022/112 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 19 del 28.1.2022, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 178/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2022/1878]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 <sup>(1)</sup>, rettificato dalla GU L 241 del 27.7.2020, pag. 46 e dalla GU L 147 del 30.4.2021, pag. 23.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 4 [regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32020 R 0740**: regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1), rettificato dalla GU L 241 del 27.7.2020, pag. 46, e dalla GU L 147 del 30.4.2021, pag. 23.».

*Articolo 2*

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 11 [regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32020 R 0740**: regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1), rettificato dalla GU L 241 del 27.7.2020, pag. 46, e dalla GU L 147 del 30.4.2021, pag. 23.».

2. Dopo il punto 52 (Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«53. **32020 R 0740**: regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1), rettificato dalla GU L 241 del 27.7.2020, pag. 46 e dalla GU L 147 del 30.4.2021, pag. 23.».

3. Il testo del punto 43 [regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso.

*Articolo 3*

Il testo del regolamento (UE) 2020/740, rettificato dalla GU L 241 del 27.7.2020, pag. 46, e dalla GU L 147 del 30.4.2021, pag. 23, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 179/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1879]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/533 della Commissione, del 1° aprile 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/534 della Commissione, del 1° aprile 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 10zg [decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione] dell'allegato V dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «10zh. **32022 D 0533**: decisione di esecuzione (UE) 2022/533 della Commissione, del 1° aprile 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 60)
- 10zi. **32022 D 0534**: decisione di esecuzione (UE) 2022/534 della Commissione, del 1° aprile 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 63)».

*Articolo 2*

Dopo il punto 11zg (Decisione di esecuzione (UE) 2022/207 della Commissione) dell'allegato VIII dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «11zh. **32022 D 0533**: decisione di esecuzione (UE) 2022/533 della Commissione, del 1° aprile 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Colombia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 60)
- 11zi. **32022 D 0534**: decisione di esecuzione (UE) 2022/534 della Commissione, del 1° aprile 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Malaysia ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 63)».

<sup>(1)</sup> GU L 105 del 4.4.2022, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 4.4.2022, pag. 63.

*Articolo 3*

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/533 e (UE) 2022/534 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 180/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2022/1880]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione n. S11 sostituisce la decisione n. S9 <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 3.S10 (decisione n. S10) è inserito il punto seguente:  
«3.S11 **32021 D 0618(01)**: decisione n. S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4)».
2. Il testo del punto 3.S9 (decisione n. S9) è soppresso.

*Articolo 2*

I testi della decisione n. S11 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 279 del 27.9.2013, pag. 8.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 181/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1881]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 14ab [regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32022 R 0185**: regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 della Commissione, del 10 febbraio 2022 (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 5).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 5.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 182/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1882]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/786 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi <sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 14ac [regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32018 R 1620**: Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10);
- **32022 R 0786**: Regolamento delegato (UE) 2022/786 della Commissione, del 10 febbraio 2022 (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 1).».

2. Dopo l'adattamento b) è inserito il seguente adattamento:

«c) All'articolo 28, paragrafo 8, è aggiunta la lettera seguente:

“d) la banca centrale del paese terzo con il quale lo Stato membro d'origine dell'ente creditizio forma un'area valutaria, in cui gli enti creditizi hanno lo stesso accesso alla liquidità della banca centrale, anche durante i periodi di stress, degli enti creditizi aventi sede in tale paese terzo.”.».

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2018/1620 e (UE) 2022/786 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 20.5.2022, pag. 1.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2022 del 18 marzo 2022 <sup>(?)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(?) GU L 182 del 7.7.2022, pag. 61.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 183/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1883]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione, del 1° ottobre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell'impraticabilità dell'inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione, del 3 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 19bo [regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32022 R 0365**: regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione, del 3 marzo 2022 (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 60).».

2. Dopo il punto 19bp [regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«19bs. **32021 R 1751**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione, del 1° ottobre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell'impraticabilità dell'inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 5).».

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1751 e (UE) 2022/365 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 4.10.2021, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 69 del 4.3.2022, pag. 60.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 80/2020 del 12 giugno 2020 <sup>(3)</sup>, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022 <sup>(4)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 246 del 22.9.2022, pag. 104.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 184/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1884]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) All'allegato IX dell'accordo SEE occorre aggiungere anche, in quanto atto modificativo della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 <sup>(1)</sup>, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 384/2021 del 10 dicembre 2021 <sup>(2)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 29d (Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il trattino seguente:

«— **32021 R 0337**: Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 1).».

2. Gli adeguamenti b) e c) sono rinominati come adattamenti c) e d) rispettivamente.

3. Dopo l'adattamento a) è aggiunto l'adattamento seguente:

«b) All'articolo 4, paragrafo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "19 marzo 2021" leggasi "un mese dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 184/2022 del 10 giugno 2022"».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 81/2020 del 12 giugno 2020 <sup>(3)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 68 del 26.2.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 185/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1885]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1989 della Commissione, del 6 novembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 29dd (Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32020 R 1989**: Regolamento delegato (UE) 2020/1989 della Commissione, del 6 novembre 2020 (GU L 429 del 18.12.2020, pag. 1)».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/1989 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 82/2020 del 12 giugno 2020 <sup>(2)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 429 del 18.12.2020, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 186/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1886]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/352 della Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2021 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione relative al formato elettronico unico di comunicazione <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 29dd [regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32022 R 0352**: regolamento delegato (UE) 2022/352 della Commissione, del 29 novembre 2021 (GU L 77 del 7.3.2022, pag. 1).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/352 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 82/2020 del 12 giugno 2020 <sup>(2)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 7.3.2022, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 187/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1887]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni <sup>(1)</sup>, modificato da GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 49.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 31bi [regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bia. **32021 R 0955**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 30), modificato da GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 49».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 49, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 53/2021 del 5 febbraio 2021 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 15.6.2021, pag. 30.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 188/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato X (Servizi in generale) e l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1888]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 <sup>(1)</sup>
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati X e XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 3 [regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32020 L 1057**: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49)».*Articolo 2*

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 21a [direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32020 L 1057**: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49)».
2. Dopo il punto 24fb [decisione (UE) 2016/1945 della Commissione] è inserito il seguente punto:  
«24 g. **32020 L 1057**: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49)».

*Articolo 3*Il testo della direttiva (UE) 2020/1057 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 189/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1889]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2022/612 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2022, il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 1° luglio 2022.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 5cu [regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2022, dal testo seguente:

«**32022 R 0612**: regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1)».*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2022/612 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 190/2022****del 10 giugno 2022****che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1890]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico <sup>(1)</sup>.
- (2) La direttiva (UE) 2019/1024 abroga la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 5k (Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32019 L 1024:** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).»

*Articolo 2*

Il testo della direttiva (UE) 2019/1024 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

<sup>(\*)</sup> È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 191/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1891]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE <sup>(1)</sup>.
- (2) La direttiva (UE) 2019/883 abroga la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 56i (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:  
«**32019 L 0883**: direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).».
2. Al punto 56l (Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32019 L 0883**: direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).».

*Articolo 2*

Il testo della direttiva (UE) 2019/883 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 128/2019 dell'8 maggio 2019 <sup>(3)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

<sup>(\*)</sup> È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 192/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1892]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all'approvazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile con «marchio UE» <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 66hf [decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66hg. **32021 D 2147**: decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all'approvazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile con “marchio UE” (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25).».

*Articolo 2*

Il testo della decisione (UE) 2021/2147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 193/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1893]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2 della Commissione, del 4 gennaio 2022, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66w1 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32022 R 0002**: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2 della Commissione, del 4 gennaio 2022 (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 1).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 5.1.2022, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 194/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1894]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione, del 26 ottobre 2021, recante rettifica della versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66xk [regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32021 R 1880**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione, del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 1).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 380 del 27.10.2021, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 195/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1895]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 2070**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31)».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 196/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2022/1896]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare 8,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 1j [regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il trattino seguente:

«— **32021 R 1237**: regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021 (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39).».

2. Gli adattamenti da a) a n) sono rinumerati rispettivamente da b) a o).

3. Prima dell'adattamento b) è inserito il seguente adattamento:

«a) Anziché “articolo 106, paragrafo 2, del trattato” si legga “articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE”;».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2021/1237 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 197/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2022/1897]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali <sup>(1)</sup>.
- (2) A norma della decisione n. 92/2017 del Comitato misto SEE del 5 maggio 2017 <sup>(2)</sup>, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali come stabilito dal regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il regolamento (UE) 2019/933 non si applica pertanto al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 6 [regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XVII dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32019 R 0933**: Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1).».

2. Gli adattamenti da a) a c) sono rinominati, rispettivamente, come adattamenti da b) a d);
3. Prima dell'adattamento b) è inserito il seguente adattamento:

«a) All'articolo 5, paragrafo 10, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 1° luglio 2019” leggasi “dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 197/2022 del 10 giugno 2022”.».

4. Dopo l'adattamento d) è inserito il seguente adattamento:

«e) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'allegato -I, va letto come segue:

**“Logo**

Il logo figura in nero e in dimensioni che lo rendano sufficientemente visibile.



”.».

<sup>(1)</sup> GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 36 del 7.2.2019, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2019/933 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 198/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1898]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/96 della Commissione, del 25 gennaio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma della decisione n. 398/2021 del Comitato misto SEE, del 10 dicembre 2021 <sup>(3)</sup>, i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1859 e (UE) 2022/96 della Commissione non si applicano al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 21azkaa [decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «21azkaaa. **32019 R 1859**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati (GU L 286 del 7.11.2019, pag. 10), modificato da:
- **32022 R 0096**: regolamento di esecuzione (UE) 2022/96 della Commissione, del 25 gennaio 2022 (GU L 17 del 26.1.2022, pag. 1).».

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1859 e (UE) 2022/96 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021.

<sup>(1)</sup> GU L 286 del 7.11.2019, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 26.1.2022, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 199/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2022/1899]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/414 della Commissione, del 14 marzo 2019, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2020 delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento, ai consumi, alla ricchezza e al lavoro <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 18ih [regolamento (UE) 2017/310 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ii. **32019 R 0414**: regolamento (UE) 2019/414 della Commissione, del 14 marzo 2019, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2020 delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento, ai consumi, alla ricchezza e al lavoro (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 105).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2019/414 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 15.3.2019, pag. 105.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 200/2022**  
**del 10 giugno 2022**  
**che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1900]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32022 R 0357**: regolamento (UE) 2022/357 della Commissione, del 2 marzo 2022 (GU L 68 del 3.3.2022, pag. 1)».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2022/357 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'11 giugno 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 68 del 3.3.2022, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT